



[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'Pam', 'M', and others.]

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

STATUTO

Art. 1 Denominazione

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice del Terzo Settore e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominata **"ODV - Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sassari"** (in seguito *"Organizzazione"*), ed assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo ODV o la locuzione *"Organizzazione di Volontariato"*, potranno essere inserite nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Organizzazione si configura come Organizzazione di Volontariato, senza scopo di lucro neppure indiretto, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operante in armonia con il dettato del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. *"Codice del Terzo Settore"*, delle norme nazionali e regionali che regolano il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.
4. L'Organizzazione, la quale mantiene la piena autonomia operativa, gestionale, patrimoniale e contabile, utilizza Logo e Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, Associazione riconosciuta ed eretta Ente Morale nel 1970, con DPR n. 820 del 07/10/1970, concessi in data 23.02.2021 della Presidenza Nazionale attraverso l'Ufficio per il Coordinamento dei Servizi di Volontariato dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (Co.S.Vol.), a seguito di richiesta della Sezione di Sassari n. 01/2021 del 05.03.2021. Lo stesso Co.S.Vol., delibera la revoca del Logo e Marchio in caso di violazioni di norme di cui al precedente comma 3. Gli aderenti all'Organizzazione sono soci ANPS.

Art. 2 Sede

1. La sede legale della Organizzazione è fissata in Sassari, via Palatucci civ. 1, e potrà essere spostata nell'ambito dello stesso comune con deliberazione del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere deliberato dell'Assemblea con modifica dello Statuto;
2. L'Organizzazione può altresì dotarsi, qualora ritenuto utile al perseguimento degli scopi sociali, di una o più sedi operative nel territorio dove si svolgono le attività generali, con deliberazione del Consiglio Direttivo.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

Art. 3 Durata

1. La durata della Organizzazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria.

Art. 4 Efficacia dello Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto e vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.
2. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dettati dall'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Finalità e attività

1. L'Organizzazione opera in armonia con i principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Organizzazione, per il conseguimento dell'oggetto sociale, fonda la propria azione sull'operosità di cittadini volontari ad essa associati che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie dell'azione stessa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. sono attività di interesse dell'Organizzazione:
 - d) la promozione della cultura della legalità, dell'educazione civica, dell'istruzione e della formazione professionale anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e delle leggi regionali.
 - e) gli interventi finalizzati alla valorizzazione, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, del paesaggio, della natura e delle città;
 - f) la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché della pratica del volontariato;
 - w) la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali; rivolgendosi particolarmente al superamento dell'emarginazione, attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
 - y) attività di protezione civile, sia di tipo strutturale che non strutturale; in particolare quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione e al superamento delle emergenze ed alla formazione dei Volontari.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 - d) Sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione dei propri associati in materie di volontariato, primo soccorso e interventi specifici nonché divulgare il concetto



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'LR', 'Pam', and others.

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

della legalità attraverso incontri nelle scuole di ogni ordine e grado coinvolgendo le giovani generazioni e i cittadini stessi;

- e) Valorizzare, salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente, del paesaggio, della natura e della città attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini mediante la realizzazione di progetti;
 - f) promuovere, svolgere, organizzare e diffondere, in proprio o in collaborazione con altri organismi o Enti Pubblici e/o privati, conferenze, mostre, seminari, incontri e convegni attinenti alle finalità solidaristiche e qualsiasi altro tipo di attività nell'ambito della cultura, del patrimonio storico ed artistico nonché la diffusione della pratica del volontariato attraverso la realizzazione di progetti atti a coinvolgere i cittadini e le giovani generazioni;
 - w) Svolgere attività di assistenza generica alla persona, assistenza sanitaria e ambientale, con proprio personale volontario in apporto diretto con la propria struttura e con gli altri Enti aventi medesime finalità, anche a favore di persone immigrate, nonché attraverso la conduzione di centri predisposti a tali scopi, per la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno salvaguardando i diritti umani dettati negli artt. 1 e 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
 - y) La prevenzione e il soccorso su luoghi di sinistri, incidenti, incendi, crolli, allagamenti e laddove si possa apportare ausilio assumendo atteggiamenti utili per alleviare lo stato di disagio, scongiurare ulteriori conseguenze, segnalando condizioni di pericolo, soccorrendo la popolazione in collaborazione con le istituzioni preposte, ai sensi del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, e della Legge Regionale. Diffondere la conoscenza e la cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini
5. L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 Ammissione

- 1. Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dall'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Pam', 'Ref', 'Rf', and 'Juf']

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
 - dare le dimissioni in qualsiasi momento.
3. e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - tenere un comportamento nei confronti degli altri aderenti ed all'esterno dell'Organizzazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dello spirito dell'Organizzazione e dell'ANPS;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8 Volontario e attività di volontariato

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

Art. 9 Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, morosità o esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Organizzazione. Chi intende recedere dall'Organizzazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
3. Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
4. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e ad eventuali regolamenti, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento dovrà essere comunicato all'interessato a mezzo posta raccomandata, pec, brevi manu. L'interessato potrà ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. In tal caso il presidente deve provvedere a convocare l'assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

5. Si considerano gravi inadempienze quelle che impediscono del tutto o in parte il raggiungimento dello scopo sociale nonché quelle che incidono negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini o abbia espressamente e pubblicamente manifestato idee o posto in essere comportamenti apertamente contrastanti con detti valori e finalità, tali che la permanenza nell'Organizzazione possa oggettivamente dar luogo ad un danno concreto. In questo caso l'esclusione è dovuta alla perdita di fiducia nel socio e anche al discredito che potrebbe derivare alla società. (art. 24 e 2286 del Codice Civile circ. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06.02.2019)
6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla data di notifica della deliberazione.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non hanno alcun diritto.

Art. 10 Organi sociali

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo
 - Organo di revisione
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione.
2. L'assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

5. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
6. L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizioni che;
 - a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti dell'ordine del giorno.
7. In questo caso, oltre alla data di prima e seconda convocazione, l'ora e ordine del giorno, dovrà riportare anche il codice di accesso e l'indicazione della piattaforma su cui si svolgerà l'adunanza. Questa modalità non potrà essere svolta per le Assemblee straordinarie o quando è prevista una votazione segreta.
8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax, pec, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.
9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
10. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura di un Segretario nominato dall'Assemblea. Tale verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene conservato agli atti dell'Organizzazione ed ogni Socio può prenderne visione e chiederne, a proprie spese, una copia.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea ha il compito di:
 - a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
 - b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

- d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera, in via definitiva, sull'esclusione degli associati;
- g. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h. deliberare sull'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 Assemblea Ordinaria

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 Assemblea straordinaria

- 1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo amministra l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari non inferiore a 3 e massimo 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

3. Ai sensi dell'art. 2382, non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o determina l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
5. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. In ogni caso la carica dei nuovi consiglieri decade alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
6. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri eletti, il Presidente, il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e/o Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizioni che:
 - a. Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
 - b. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione oggetto di verbalizzazione;
 - c. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
11. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a. attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - b. amministra l'Organizzazione;
 - c. predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

- d. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
 - h. individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - i. assegna con delibera, agli associati/volontari, incarichi operativi e coordinamento di nuclei;
 - j. stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Organizzazione;
 - k. delibera l'espulsione degli associati;
 - l. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. *

Art. 16 Il Presidente

- 1. Il presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
- 2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall'assemblea.
- 3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
- 4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 Organo di Controllo

- 1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.



14

Parus

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

Art. 18 Organo di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 19 Rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

1. L'Organizzazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato attraverso il Co.S.Vol.;
2. La natura e i termini della collaborazione con l'A.N.P.S. e della concessione del Logo e del Marchio sono oggetto di un apposito atto scritto approvato dall'Assemblea degli Associati.
3. Tale concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato, come previsto al comma 4 dell'art. 1 del presente Statuto. In tal caso l'Organizzazione avrà l'obbligo di:
 - a) Modificare il presente Statuto eliminando ogni riferimento all'Associazione Nazionale Polizia di Stato attraverso il Logo e Marchio;
 - b) Eliminare sui beni mobili e immobili il Logo e il Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Art. 20 Libri sociali

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - e. registro dell'inventario;
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di consultare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. Le spese per l'estrazione di copie di atti o documenti, nel rispetto delle norme sulla privacy, sono a carico del richiedente.

Art. 21 Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;



[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 Beni

1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nel registro di cui all'art. 24 comma 1 lettera e., depositato presso la sede dell'Organizzazione, dove sono elencati e descritti tutti i beni di proprietà ovvero tutti i beni mobili e immobili di un certo valore conferiti all'Organizzazione, acquistati tramite il denaro dell'ente o entrati a far parte in qualsiasi modo del suo patrimonio.

Art. 23 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 25 Bilancio Sociale

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

Art. 26 Rapporti con Enti Pubblici

1. In armonia con l'art. 55 del D.Lgs. n.117/2017, l'Organizzazione può offrire i propri servizi ad Enti Pubblici ed Istituzioni, di cui al D.Lgs 165/2001, al fine di coadiuvare gli stessi nell'esercizio delle funzioni proprie di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività dell'Organizzazione, anche attraverso forme di co-programmazione ed eco-progettazione, attuate nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le forme di collaborazione di cui al precedente comma 1, sono fissate in apposite convenzioni finalizzate, redatte nelle forme previste dalla legge.

Art. 27 Rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

1. La ODV mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato attraverso il Co.S.Vol.;
2. La natura e i termini della collaborazione con l'A.N.P.S. e della concessione del Logo e del Marchio sono oggetto di un apposito atto scritto approvato dall'Assemblea degli Associati.
3. Tale concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato, come previsto al comma 4 dell'art. 1 del presente Statuto. In tal caso la ODV avrà l'obbligo di:
 - c) Modificare il presente Statuto eliminando ogni riferimento all'Associazione Nazionale Polizia di Stato attraverso il Logo e Marchio;
 - d) Eliminare sui beni mobili e immobili il Logo e il Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Art. 28 Personale retribuito

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 Assicurazione degli associati Volontari

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 20 lettera d), vidimato ai sensi del Decreto 16 novembre 1992 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato "Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato, e sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 117/2017.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

ODV – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Sassari

Art. 30 Uniforme

1. Nello svolgimento delle attività sociali, i volontari utilizzano l'uniforme realizzata, di massima, secondo le indicazioni di cui all'allegato A del presente Statuto.

Art. 31 Responsabilità dell'Organizzazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

Art. 32 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore che utilizzano Logo e Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, secondo i criteri dettati nell'art. 9 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. Prima di devolvere il patrimonio ad enti del terzo settore diversi a quelli indicati nel precedente comma, si ha l'obbligo di eliminare il Logo e Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Art. 33 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

[Handwritten signatures]
Marco Cam
Romeo
F. S. S. S.
Frieder
R. B. B.